Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 6 ottobre 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestre L. 800 - Trimestrale L. 500 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (oltre L. 16 per tassa di bollo) Semestrale L. 1500 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 settembre 1947, n. 1002.

Adeguamento dei compensi, dei premi e delle indennità dovuti agli insegnanti elementari per prestazioni post-scolastiche ed in opere integrative della scuola e delle retribuzioni ed assegni al personale non di ruolo delle scuole magistrali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ed il regolamento generale sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Visti il regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, ed il regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 557;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il premio da concedersi agli insegnanti di scuole sussidiate, aperte ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, delle leggi sulla istruzione elementare, viene stabilito nella seguente misura:

a) per ogni alunno promosso dalla prima alla seconda classe, un decimo dello stipendio mensile e della indennità di carovita, liquidata a norma del decreto

legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, dovuti all'insegnante elementare di ruolo all'inizio della carriera;

b) per ogni alunno che consegue il certificato di studi elementari al termine della 3ª classe, il premio di cui alla lettera precedente maggiorato del 140 per cento.

I premi di cui sopra sono concessi per un numero massimo complessivo di 14 alunni per ogni anno scolastico.

Art. 2.

Al personale incaricato dell'insegnamento delle scuole istituite a norma dell'art. 12 del regio decreto 14 ottobre 1938, n. 1771, e funzionanti come scuole serali o festive o estive, è dovuta una retribuzione mensile per ogni ora di lezione settimanale pari ad un venticinquesimo dello stipendio mensile dovuto all'insegnante di ruolo all'inizio della carriera.

E' altresì dovuta la indennità mensile di carovita, liquidata a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, nella misura di un venticinquesimo per ogni ora settimanale di lezione.

Qualora i predetti incarichi vengano conferiti a persone provviste di assegni continuativi a carico dello Stato o di altri enti, il compenso dovuto è limitato ai due terzi della sola retribuzione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 3.

La indennità mensile dovuta a norma dell'art. 28 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, ai maestri di scuole speciali per le ore in più del normale orario delle lezioni è determinata nella misura di due terzi di un venticinquesimo dello stipendio mensile dovuto all'insegnante elementare di ruolo all'inizio della carriera, per ogni ora settimanale di lezione.

Lo stesso trattamento di cui al comma precedente, sempre nel caso di orario oltre il normale, è fatto agli insegnanti di scuole speciali istituite previa convenzione con comuni o enti dopo il 31 dicembre 1933, ed alle quali si applichino le disposizioni del primo comma dell'art. 29 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786.

Ai maestri statali di scuole speciali per fanciulli predisposti, tracomatosi o affetti da altre malattie che possono essere causa di contagio, nonchè ai maestri statali di scuole per fanciulli anormali di cui all'articolo 230 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e per minorati fisici, è corrisposto, oltre l'indennità di cui ai due precedenti commi, se dovuta, uno speciale compenso nella misura di lire mille mensili. Tale compenso è corrisposto in ragione del servizio effettivamente prestato durante il periodo d'insegnamento e di esame.

Art. 4.

Al personale incaricato dell'insegnamento di materie speciali di cui al secondo comma dell'art. 27 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, è dovuta una retribuzione mensile per ogni ora settimanale di lezione, pari ad un venticinquesimo dello stipendio mensile dell'insegnante elementare di ruolo all'inizio della carriera.

E' altresì dovuta la indennità mensile di carovita liquidata a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, nella misura di un venticinquesimo per ogni ora settimanale di lezione.

Tale trattamento è dovuto a decorrere dal giorno in cui l'insegnante assume effettivo servizio ed in ragione della durata del servizio prestato.

Qualora l'insegnamento sia stato iniziato non più tardi dal 1° febbraio e proseguito sino al termine delle lezioni, il trattamento di cui al primo e secondo comma sarà mantenuto fino al termine dell'anno scolastico.

Qualora gli incarichi di cui al primo comma siano conferiti per un numero di ore superiore a 25 settimanali, spetta all'insegnante per ogni ora in più, un compenso pari ai due terzi di quello fissato dal primo comma del presente articolo.

I compensi di cui ai commi precedenti, quando i comuni od altri enti corrispondano per detti incarichi emolumenti speciali oltre a quelli assegnati sul bilancio dello Stato, possono essere ridotti nella misura da determinarsi dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il comune o l'ente interessato.

I compensi di cui ai commi precedenti non sono dovuti al personale di ruolo o non di ruolo delle pubbliche scuole statali quando ad esso, fornito dei normali emolumenti di legge, sono conferiti entro l'orario normale di lezione, gli incarichi di cui al primo comma del presente articolo. Qualora i detti incarichi vengano conferiti oltre l'orario normale di lezione, ogni ora in più è retribuita nella stessa misura fissata dal quinto comma del presente articolo.

In analoga misura a quella del precedente comma sono retribuiti, per ogni ora settimanale di lezione, gli incarichi conferiti a persone provviste di assegni continuativi a carico dello Stato o di altri enti.

Art. 5.

Ai maestri delle scuole di Stato ai quali sia affidato in orario alternato, a norma dell'art. 67 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, l'insegnamento di due sezioni della stessa classe o di due gruppi di classi diverse, è corrisposto, per ogni ora settimanale di lezione in più del normale orario un compenso nella misura fissata dal primo comma dell'art. 3.

Art. 6.

Lo stesso compenso stabilito dai primi due commi dell'art. 4 è dovuto ai maestri delle scuole aperte a norma degli articoli 97 e 98 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, per militari dell'Esercito e della Marina, nonchè ai maestri delle scuole per militari dell'Aeronautica e di quelle aperte a norma dell'art. 105 dello stesso testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e degli articoli 136 e 139 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari.

Qualora il predetto incarico venga conferito a persone provviste di assegni continuativi a carico dello Stato o di altri enti, il compenso dovuto è limitato ai due terzi della sola retribuzione di cui al primo comma dell'art. 4.

Art. 7.

La misura delle quattro pensioni annue vitalizie, gravanti sul bilancio dell'Ordine Mauriziano, e di cui all'art. 389 del regolamento generale sui servizi della

istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è dal 1° gennaio 1946 fissata in lire tremila ciascuna.

Art. 8.

La indennità di esame di cui al primo e secondo comma dell'art. 230 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è elevata da L. 20 a L. 100.

Art. 9.

Al personale di segreteria delle scuole magistrali di cui al regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, avente nomina annuale, è dovuto lo stesso trattamento economico spettante al personale di segreteria non di ruolo delle scuole medie e determinato a norma dell'art. 9 del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539.

Al personale di servizio delle stesse scuole magistrali destinato con incarichi provvisori annuali alla pulizia ed alla custodia dei locali è dovuto lo stesso trattamento economico spettante al personale non di ruolo addetto agli stessi servizi nelle scuole e istituti di istruzione media e determinato a norma dell'art. 8 del citato regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539.

Art. 10.

Al personale addetto alle scuole del grado preparatorio annesse alle scuole magistrali di cui all'articolo precedente, sono dovuti per le mansioni di cui appresso, i seguenti assegni annui:

a) per l'incarico della vigilanza e dell'istruzione delle bambinaie, da conferirsi ad una delle maestre di ruolo, un assegno pari ad un decimo dello stipendio dovuto all'insegnante elementare di ruolo all'inizio della carriera;

b) per ogni bambinaia un assegno pari ad un quinto della retribuzione annua dovuta al bidello non di ruolo degli istituti e delle scuole d'istruzione media;

c) per una cuoca addetta alla refezione un assegno pari ad un quarto della retribuzione annua dovuta al bidello non di ruolo degli istituti e delle scuole d'istruzione media;

d) per una sguattera un assegno nella misura di cui alla precedente lettera *b*);

e) per un custode e giardiniere un assegno nella misura di cui alla precedente lettera *c*) oltre l'alloggio.

Al predetto personale, escluso quello di cui alla lettera *a*), è attribuita la indennità di carovita secondo le norme e le misure disposte dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni.

Art. 11.

L'importo dei premi, delle indennità, dei compensi, delle retribuzioni, degli assegni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 non è più soggetto alle riduzioni di cui ai regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038.

Art. 12.

L'art. 3 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 558, è, con effetto dal 1° gennaio, sostituito dal seguente:

« Agli insegnanti supplenti delle scuole elementari di Stato spetta lo stesso trattamento economico previsto dagli articoli precedenti, salvo, per ciò che riguarda l'applicazione del disposto del primo comma dell'articolo 2, il caso del ritorno in servizio del titolare prima dell'inizio della sessione estiva di esami. Qualora il titolare torni in servizio dopo l'epoca predetta, e prima che s'inizi la sessione autunnale, sono dovute al supplente la retribuzione e l'indennità di carovita per il periodo delle vacanze estive, non anche per la sessione autunnale ».

Art. 13.

Il presente decreto, salvo quanto è diversamente disposto dagli articoli 7 e 12, ha effetto dal 1° ottobre 1946, dal quale giorno cessano di avere vigore le disposizioni degli articoli da 1 a 7 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 577, e quelle degli articoli 10 e 15 dell'ordinanza ministeriale 11 marzo 1924, relativa a « Scuole di metodo per maestre di grado preparatorio » emessa ai sensi dell'art. 14 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3106.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 9. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 settembre 1947, n. 1003.

Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2232, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 200;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 316;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La proroga degli assegni rinnovabili di guerra consentita ai sensi dell'art. 1, comma 2°, del regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2232, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, per non oltre un anno dalla scadenza dell'assegno, successivamente differita, con decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 200, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, con decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354, per altri sei mesi e con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 316, fino a tutto il 14 ottobre 1947, è ulteriormente protratta per altri sei mesi a decorrere da tale ultima data.

Art. 2.

E' autorizzata, fino a tutto il 14 aprile 1948, la proroga del pagamento, sulle volture provvisorie eseguite dagli Uffici provinciali del tesoro, delle pensioni di guerra liquidate a genitori o vedove di caduti, riversibili — rispettivamente per morte o passaggio a nuove nozze — in favore della madre vedova o degli orfani minorenni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 184. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 settembre 1947, n. 1004.

Approvazione dell'Accordo, concluso a Roma il 4 luglio 1947, con il Governo degli Stati Uniti d'America per il programma assistenziale statunitense per l'estero.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero, per la difesa, per la marina mercantile;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra il Governo Italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America per il programma assistenziale statunitense per l'estero, concluso a Roma il 4 luglio 1947.

Art. 2.

La Missione di cui all'art. V dell'Accordo, ferma restando la disposizione di cui alla lettera *C* dell'articolo stesso, gode nell'esercizio delle sue funzioni, delle seguenti agevolazioni:

1) esenzione da qualsiasi tributo sia verso lo Stato sia verso gli Enti locali;

2) trasporto gratuito sulle linee ferroviarie e in casi da stabilirsi, anche marittime, automobilistiche ed aeree per il personale che viaggia per motivi di servizio;

3) libertà di circolazione sia per il personale sia per i mezzi di trasporto.

Le predette agevolazioni si estendono all'organo ed al relativo Ufficio incaricati del collegamento di cui alla lettera *C* dell'art. II dell'Accordo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 4 luglio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — SCELBA — PELLA — DEL VECCHIO — SEGNI — CORBELLINI — TOGNI — MERZAGORA — CINGOLANI — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 17. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 settembre 1947, n. 1005.

Concessione di un contributo straordinario di quattro milioni di lire alla Cooperativa « Vittorio Fasan » fra i gondolieri di Venezia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per provvedere al riassetto della flottiglia delle gondole veneziane è concesso alla Cooperativa « Vittorio Fasan » fra i gondolieri di Venezia un contributo straordinario di L. 4.000.000, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1947-1948.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni del bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 187. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 settembre 1947, n. 1006.

Modificazione della denominazione della Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 21;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 236;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La « Delegazione del Governo Italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A. » assume la denominazione di: « Amministrazione per gli aiuti internazionali ».

Art. 2.

L'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni ad essa demandate dalle norme in vigore:

a) controlla l'attuazione dell'Accordo relativo agli aiuti dagli Stati Uniti d'America, concluso il 4 luglio 1947 e, salve le facoltà date dall'Accordo alla Missione dell'A.U.S.A., ne cura e gestisce il relativo fondo, e costituisce con quest'ultima il tramite di cui al 2° comma dell'art. 2 del decreto legislativo 9 settembre 1947, n. 1004;

b) cura la formazione e la gestione del fondo lire U.N.R.R.A. concludendo con questa o con l'Ente successore della stessa gli accordi occorrenti;

c) cura eventualmente l'esecuzione di altri programmi relativi all'assistenza e la ricostruzione.

Art. 3.

L'organo collegiale della Delegazione previsto nell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 21, assume la denominazione di « Comitato dell'Amministrazione per gli aiuti internazionali ».

Previa deliberazione del « Comitato » l'Amministrazione ha facoltà di acquistare i beni immobili occorrenti per l'adempimento dei propri compiti e di accettare donazioni o conseguire legati.

Il trattamento economico del personale direttivo dell'Amministrazione, che non sia dipendente dello Stato, è fissato dal presidente dell'Amministrazione.

Art. 4.

Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5, del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 21, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 236, del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 437, e del decreto legislativo 8 ottobre 1946, n. 301, con le modifiche apportate dal presente decreto, si applicano a tutta l'attività dell'Amministrazione.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — SCELBA — GRASSI — PELLA — DEL VECCHIO — CINGOLANI — TUPINI — SEGNI — CORBELLINI — MERLIN — TOGNI — FANFANI — MERZAGORA — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 16. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 agosto 1947, n. 1007.

Assegnazione ad altra cattedra degli insegnanti di ruolo di lingua tedesca negli istituti e nelle scuole di istruzione media, muniti di altro titolo di abilitazione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Vista la legge 22 aprile 1932, n. 490;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816;

Visto l'art. 16 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;

Visto l'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

I professori di ruolo di lingua tedesca negl'istituti e nelle scuole d'istruzione media di ogni ordine e grado, che siano in possesso di titolo di abilitazione all'insegnamento di altra lingua o di altre discipline negli anzidetti istituti e scuole possono essere trasferiti, su domanda, al ruolo dei professori della lingua o delle discipline per le quali possiedono l'abilitazione, compatibilmente con la disponibilità di posti. La loro sistemazione è disposta per l'inizio dell'anno scolastico successivo alla presentazione della domanda, prima dei trasferimenti ordinari. I professori che hanno diritto a sede alla quale si accede per concorso speciale conservano tale diritto nel passaggio ad altra cattedra.

Per la collocazione nel nuovo ruolo si applicano le norme di cui all'art. 16 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367 e dell'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Gonella — Del Vecchio

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 175. — Frasca

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 luglio 1947, n. 1008.

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione.

N. 1008. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Firenze viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 500.000 disposta in suo favore dalla Società metallurgica italiana, con atto pubblico in data 10 febbraio 1947, per il miglioramento dell'attrezzatura scientifica degli istituti di chimica di quella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 luglio 1947, n. 1009.

Autorizzazione all'Università di Pisa ad accettare una donazione.

N. 1009. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Pisa viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 30.000, disposta in suo favore dalla signora Teodolinda Pozzolini vedova Cigliari, con atto pubblico in data 26 febbraio 1947, per l'istituzione di un premio biennale da intitolarsi al nome del « Dott. Canzio Pozzolini » e da assegnarsi ad un laureato, nel biennio, con tesi di laurea in patologia speciale e clinica medica veterinaria o in malattie infettive, oppure all'assistente di patologia e clinica medica veterinaria o di malattie infettive, in relazione al valore della sua produzione scientifica nel biennio considerato.

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 luglio 1947, n. 1010.

Erezione in ente morale della Fondazione « Caduti per la libertà », istituita presso l'Università di Parma.

N. 1010. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Caduti per la libertà », istituita presso l'Università di Parma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 agosto 1947, n. 1011.

Autorizzazione all'Istituto regionale dei ciechi di Torino ad accettare un legato.

N. 1011. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 agosto 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto regionale dei ciechi di Torino viene autorizzato ad accettare un legato di L. 10.000 (diecimila) disposto in suo favore dalla defunta sig. Enrica Torchio ved. Gugliermotti con atto pubblico in data 21 gennaio 1947.

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 agosto 1947, n. 1012.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato.

N. 1012. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 agosto 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare un legato di lire 500.000 (cinquecentomila) in titoli di Stato al valore nominale, ed il lascito di un appartamento disposto in suo favore dal defunto ing. Achille Cesare Calderara fu Stefano con atto pubblico in data 27 gennaio 1947.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1947

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1947.

Modificazioni dell'art. 4 del decreto Ministeriale 15 ottobre 1927 recante norme per gli apprendisti allievi meccanici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto l'art. 13 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733;

Visto l'art. 4 del decreto Ministeriale 15 ottobre 1927, contenente disposizioni per gli apprendisti allievi meccanici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto Ministeriale 15 ottobre 1927, è sostituito dal seguente:

Art. 4. — L'ammissione nel ruolo tecnico speciale del personale di 2ª categoria, quadro I, tabella n. 2, allegato 2, alla legge 18 aprile 1940, n. 288, si effettua mediante concorso fra coloro che abbiano prestato servizio complessivamente per almeno un biennio, con mansioni tecniche, nelle officine dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, forniti del titolo di studio di cui alla lettera *c*) dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e che siano altresì in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1947

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CACCIATORE

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

(4212)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1947.

Applicazione delle norme sugli assegni familiari dovuti ai dipendenti del Consorzio nazionale canapa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO
E PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 1, 3° comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, contenente disposizioni concernenti gli assegni familiari;

Ritenuta la opportunità di disporre per il personale operaio addetto all'ammasso della canapa e dipendente dal Consorzio nazionale canapa, l'applicazione degli assegni familiari e dei relativi contributi previsti dalla tabella A-1 allegata al decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dall'inizio del periodo di paga successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, il Consorzio nazionale canapa è tenuto ad applicare le norme sugli assegni familiari nei confronti del dipendente personale operaio addetto all'ammasso della canapa con le modalità previste dalla tabella A-1, allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

(4047)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1947.

Approvazione delle tabelle riguardanti le tariffe dei medicinali e materiali sanitari sottoposti al controllo preventivo dell'Istituto superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI INTESA CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti Ministeriali 14 ottobre 1923 e 10 gennaio 1932, modificati con i decreti Ministeriali 28 settembre e 22 novembre 1940, con i quali, nel determinare i sieri e vaccini ed i prodotti opoterapici, vitaminici, chemioterapici ed i fermenti solubili e prodotti affini da sottoporsi al controllo dell'Istituto superiore di sanità, fu anche stabilita la misura delle somme da depositarsi dai produttori a rimborso delle spese occorrenti per il controllo predetto;

Visti i decreti Ministeriali 1° novembre 1925, 24 ottobre 1930 e 20 aprile 1935, con cui furono approvate le tariffe per l'apposizione del contrassegno negli schermi di radiologia e per la esecuzione di indagini, controlli e misure per conto di privati da parte del Laboratorio di fisica dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto Ministeriale 10 giugno 1924, con cui fu approvato il regolamento sulle ricerche ed utilizzazioni delle sostanze radioattive;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie ed il regio decreto 28 gennaio 1935, n. 145, che approva il regolamento per l'applicazione delle norme contenute nello stesso testo unico per la disciplina degli impianti di radiologia e radium terapia;

Ritenuta la necessità di apportare un congruo aumento alle tariffe stabilite con i predetti decreti, per adeguarle all'aumentato costo delle operazioni di controllo, nonchè di rivedere e coordinare la nomenclatura dei prodotti soggetti a controllo;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti tabelle *A* e *B* indicanti i sieri, vaccini, fermenti lattici e prodotti antibiotici e biologici sottoposti al preventivo controllo dell'Istituto superiore di sanità, nonchè le tariffe relative.

E' approvata altresì la tabella *C* indicante le prestazioni da effettuarsi dall'Istituto stesso per il controllo di apparecchi e sostanze radioattive, nonchè le tariffe relative.

TABELLA *A*

1. — Sieri, vaccini e prodotti affini, sia per uso umano che per uso veterinario, di qualsiasi natura: L. 5000.

2. — Fermenti lattici: L. 5000.

3. — Prodotti antibiotici: L. 5000.

La tariffa potrà essere elevata sino al limite massimo di lire 10.000 a giudizio del capo laboratorio, quando i mezzi adoperati per il controllo, in relazione alla speciale natura dei prodotti, richiedono spese eccezionali.

TABELLA *B*

1. — Vitamina A, B_1, B_2, B_6, PP, C, P, D_2, E, K, F, altre eventuali, per ciascuna vitamina: L. 10.000.

Quando le vitamine si debbono isolare da prodotti medicinali complessi la somma suddetta verrà aumentata di L. 3000.

2. — Ormoni dell'ipofisi, della tiroide, della paratiroide, del pancreas, degli organi sessuali, del surrene ed altri ormoni e prodotti opo ad organoterapici, per ciascun componente: L. 10.000.

3. — Preparati chemioterapici: L. 10.000.

4. — Fermenti solubili: L. 2000.

Quando si debbono misurare attività biologiche di materie prime, l'importo delle tariffe suddette potrà essere elevato, a giudizio del capo laboratorio, sino al limite massimo di L. 15.000, per ciascuna materia prima.

TABELLA *C*

1. — Determinazione delle caratteristiche di apparecchi per alimentazione di ampolle per raggi X: L. 6000.

2. — Determinazione delle caratteristiche di ampolle per raggi X: L. 3000.

3. — Collaudo di materiali anti X: guanti, al paio L. 150; vetri, L. 150 cadauno; grembiuli L. 300 cadauno; pareti, piani, tappeti ed altro materiale schermante in genere, L. 600 per il primo metro quadrato o frazione, L. 300 per ogni sucessivo metro quadrato o frazione.

4. — Studio di sorgenti di radiazione in uso in terapia: L. 7000.

5. — Determinazione delle caratteristiche di apparecchi elettro-medicali: a secondo della importanza di essi ed a giudizio del capo laboratorio, da L. 2000 a L. 4000.

Sulla tariffa predetta è praticata la riduzione del 25 %, quando vengono presentati al controllo almeno 100 apparecchi elettro-medicali e del 30 % per 200 e più.

6. — Taratura di termometri: L. 70 per ogni termometro sino a dieci; per la seconda decina sino a cento, L. 60; da 101 in poi, L. 50.

7. — Taratura di apparecchi di misura in genere, a secondo dell'importanza di essi, da L. 1000 a L. 5000, a giudizio del capo laboratorio.

8. — Controllo di apparecchi emanogeni, contenenti non più di mezzo milligrammo di radioelemento, per ciascuno L. 500.

9. — Controllo ed apposizione del contrassegno sugli schermi per radiologia:

a) schermi radiografici:

delle dimensioni 9 x 12, 13 x 18 e 18 x 24: L. 400 alla coppia;

delle dimensioni 24 x 30, 30 x 40 e superiori: L. 600 alla coppia.

Sulla tariffa predetta è accordata la riduzione del 25 % quando vengono presentate al controllo almeno 100 coppie e del 30 % per 200 e più coppie;

b) schermi radioscopici: ciascuno L. 1000.

E' accordata la riduzione del 25 % quando vengono presentati al controllo almeno 25 schermi.

10. — Determinazione di radioattività su composti puri o quasi puri:

da 1 a 30 milligr. di radio elemento: L. 1500;

da 31 a 100 milligr. di radio elemento: L. 2600.

11. — Determinazione di radioattività:

a) di preparati minerali o roccie: L. 1000;

b) su acque radioattive:

se l'acqua risulta inattiva: L. 1000;

se l'acqua risulta attiva: L. 3000.

Per misure di radioattività di acque, che dovessero essere compiute sul posto, saranno a carico del richiedente, oltre il diritto fisso di cui al n. 11, lettera *b*), della presente tariffa, anche le indennità ed i rimborsi di spese al funzionario incaricato del sopraluogo nella misura doppia di quella allo stesso spettante.

Art. 2.

E' revocata ogni altra disposizione contraria e comunque incompatibile con quella del presente decreto.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1947

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
PERROTTI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

(4103)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1947.
Elevazione dell'indennità di carovita ai dipendenti statali con sede di servizio nelle provincie di Milano, Napoli e Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, recante modificazioni alle disposizioni vigenti per la liquidazione dell'indennità di carovita e per la concessione dell'indennità ai dipendenti statali residenti nei Comuni distrutti o gravemente danneggiati per eventi bellici, e l'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Riconosciuto che negli 81 Comuni delle provincie di Milano, Napoli e Torino nel contesto elencati, il costo dell'alimentazione è particolarmente elevato;

e che detti Comuni collegati con i rispettivi capoluoghi di provincia da intensi e frequenti mezzi di comunicazione formano con il proprio capoluogo, dal quale non distano più di 30 chilometri, un unico centro economico;

e che pertanto si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n 488, e dall'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Sentito il Ministro per l'interno;

Decreta:

Per i personali con sede di servizio nei Comuni sottoelencati, l'aliquota dell'indennità di carovita prevista dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488 e successive modificazioni, è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 1946, nella misura a fianco di ognuno di essi indicata:

Provincia di Milano:

Comune	Aliquota
Abbiategrasso	120 %
Arese	120 %
Assago	120 %
Bareggio	120 %
Bellinzago Lombardo	120 %
Bovisio	120 %
Bussero	120 %
Canegrate	120 %
Carugate	120 %
Cassina de' Pecchi	120 %
Ceriano Laghetto	120 %
Cernusco sul Naviglio	120 %
Cerro Maggiore	120 %
Cerro al Lambro	120 %
Cesano Boscone	120 %
Cisliano	120 %
Cologno Monzese	120 %
Concorezzo	120 %
Corbetta	120 %
Cormano	120 %
Cusago	120 %
Desio	120 %
Gaggiano	120 %
Gessate	120 %
Giussano	120 %
Gorgonzola	120 %
Inveruno	120 %
Lacchiarella	120 %
Lainate	120 %
Lissone	120 %
Locate Triulzi	120 %
Meda	120 %
Melegnano	120 %
Muggiò	120 %
Nerviano	120 %
Noviglio	120 %
Opera	120 %
Parabiago	120 %
Peschiera Borromeo	120 %
Pieve Emanuele	120 %
Pioltello	120 %
Pogliano Milanese	120 %
Predabissi	120 %
Pregnana Milanese	120 %
Rozzano	120 %
S. Donato Milanese	120 %
S. Giorgio su Legnano	120 %
S. Stefano Ticino	120 %
S. Vittore Olona	120 %
Sedriano	120 %
Segrate	120 %
Seregno	120 %
Trezzano sul Naviglio	120 %
Usmate Velate	120 %
Vanzago	120 %
Vedano al Lambro	120 %
Verano Brianza	120 %
Vimercate	120 %
Vimodrone	120 %
Vittuone	120 %
Vizzolo	120 %

Provincia di Napoli:

Comune	Aliquota
Bacoli	120 %
Boscoreale	120 %
Casavatore	120 %
Caivano	120 %
Cardito	120 %
Castellammare di Stabia	120 %
Giugliano in Campania	120 %
Melito	120 %
Monte di Procida	120 %
Nola	120 %
Pollena Trocchia	120 %
Pompei	120 %
S. Antimo	120 %
S. Sebastiano al Vesuvio	120 %
Somma Vesuviana	120 %
Terzigno	120 %

Provincia di Torino:

Borgaro	110 %
Bernasco	110 %
Ciriè	110 %
Settimo Torinese	110 %

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1947
Registro Tesoro n. 8, foglio n. 100. — INGARICA

(4187)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1947.

Emissione di un nuovo francobollo ordinario da lire 10.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (parte 1ª) approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visti il decreto Ministeriale 29 agosto 1945, col quale venne autorizzata la emissione di una serie di francobolli, ed il successivo decreto Ministeriale 24 gennaio 1946, che della serie stessa determinava le caratteristiche tecniche;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un nuovo francobollo ordinario di lire 10 in sostituzione di quello attualmente in uso;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la emissione di un nuovo francobollo ordinario da dieci lire.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto ha la stessa vignetta di quelli di centesimi 20 e da lire 5 di cui al decreto Ministeriale 29 agosto 1945; è stampato nel coloro arancione, su carta che reca in filigrana una ruota alata, nel formato stampa di mm. 17 × 21 e nel formato carta di mm. 20 × 24, con dentellatura marginale.

Art. 3.

Il francobollo ordinario di lire 10 di cui al decreto Ministeriale 29 agosto 1945, con vignetta che raffigura un martello che spezza una catena, stampato nel colore ardesia, è valido fino a tutto il 31 dicembre 1947, e sarà ammesso al cambio, purchè in esemplari non sciupati nè perforati, a tutto il 31 dicembre 1948.

Roma, addì 13 settembre 1947

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MERLIN

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

(4213)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1947.

Revoca del decreto Ministeriale 14 maggio 1947 riguardante il divieto alla Società fratelli Radici & C., con sede in Bergamo, ad allestire un nuovo cementificio in Monselice (Padova).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 543;

Visto il decreto Ministeriale 14 maggio 1947, con il quale alla Società fratelli Radici & C., con sede in Bergamo, è stato vietato allestire, in Monselice (Padova), un nuovo cementificio;

Vista l'istanza della ditta, in data 28 maggio 1947, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 14 maggio 1947 che vieta alla Società fratelli Radici & C., con sede in Bergamo, di allestire, in Monselice (Padova), un nuovo cementificio.

Roma, addì 29 settembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4215)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1947.

Revoca del decreto Ministeriale 23 giugno 1947 riguardante il divieto alla ditta « La Fanesina » ad attivare un impianto per la produzione dolciaria in Fano (Pesaro).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 543;

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1947, con il quale alla ditta « La Fanesina » di Edo Mariotti, con sede in Fano, è stato vietato di attivare, in Fano (Pesaro), i propri impianti per la produzione di articoli dolciari, di marmellate e di citrato effervescente;

Vista l'istanza della ditta, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 23 giugno 1947 per la parte che vieta alla ditta « La Fanesina » di Edo Mariotti, di attivare, in Fano (Pesaro), l'impianto per la produzione di articoli dolciari.

Roma, addì 29 settembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4216)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1947.

Divieto alla ditta « Passavanti e Polillo », con sede in Cariati (Cosenza), ad allestire un impianto per la estrazione di olii.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 543;

Vista la denuncia presentata dalla ditta « Passavanti & Polillo », con sede in Cariati (Cosenza), con la quale ha reso noto che intende allestire, in detta località, un impianto per la estrazione di olio dalle sanse e dai vinaccioli mediante solvente;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Passavanti & Polillo », con sede in Cariani (Cosenza), è vietato allestire, in detta località, un impianto per la estrazione al solvente di olio dalle sanse e dai vinaccioli.

Roma, addì 29 settembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4219)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1947.

Revoca del decreto Ministeriale 28 luglio 1947 riguardante il divieto alla ditta Compagnia Industria Prodotti Alimentari « C.I.P.A. - Millefiori » ad attivare un complesso di attrezzature per la produzione dolciaria in Arona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 543;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1947 che vieta alla ditta Compagnia Industria Prodotti Alimentari « C.I.P.A. - Millefiori », con sede in Milano, di attivare, in Arona, un complesso di attrezzature per la produzione di caramelle, confetti e torroni;

Vista l'istanza della ditta, in data 29 agosto 1947, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 28 luglio 1947 che vieta alla ditta Compagnia Industria Prodotti Alimentari « C.I.P.A. - Millefiori » di attivare, in Arona, un complesso di attrezzature per la produzione di caramelle, confetti e torroni.

Roma addì 29 settembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4218)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1947.

Revoca del decreto Ministeriale 23 giugno 1947 riguardante il divieto alla ditta Mugnaini Ubaldo, con sede in Colle Val d'Elsa, ad attivare una nuova vetreria.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 543;

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1947, con il quale alla ditta Mugnaini Ubaldo, con sede in Colle Val d'Elsa (Siena), è stato vietato di attivare, in detta località, una nuova vetreria;

Vista l'istanza della ditta, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 23 giugno 1947, che vieta alla ditta Mugnaini Ubaldo, con sede in Colle Val d'Elsa, di attivare, in detta località, una nuova vetreria.

Roma, addì 29 settembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4217)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1947.

Divieto alla ditta Serafini, con sede in Teramo, ad allestire, in Giulianova-Lido (Teramo), un impianto per l'estrazione di olii.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 543;

Vista la denuncia presentata dalla ditta Serafini, società commerciale a responsabilità limitata, con sede in Teramo, con la quale ha reso noto che intende allestire, in Giulianova-Lido (Teramo), un impianto per l'estrazione col solvente di olio dalle sanse e dai semi oleosi in genere;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Serafini, società commerciale a responsabilità limitata, con sede in Teramo, è vietato allestire, in Giulianova-Lido (Teramo), un impianto per l'estrazione col solvente di olio dalle sanse e dai semi oleosi in genere.

Roma, addì 29 settembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4220)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1947.

Divieto alla Società Smalterie di Lainate, con sede in Milano, ad attivare un impianto per la produzione di articoli smaltati.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 543;

Viste le denuncie presentate dalla Società per azioni Smalterie di Lainate, con sede in Milano, per attivare, in Lainate, un impianto per la produzione di articoli smaltati;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla Società per azioni Smalterie di Lainate, con sede in Milano, è vietato attivare, in Lainate, un impianto per la produzione di articoli smaltati.

Roma, addì 29 settembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4223)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1947.

Divieto alla Società Benedetto e Mario Luciani, con sede in Roma, a trasferire ed ampliare il proprio lanificio da Frascati a Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 543;

Vista la denuncia presentata dalla Società a responsabilità limitata Benedetto & Mario Luciani, con sede in Roma, per trasferire, da Frascati a Roma (Pietralata), un impianto di filatura cardata di lana e per il suo ampliamento, con impianti di lavaggio, filatura, pettinatura e tessitura;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla Società a responsabilità limitata Benedetto & Mario Luciani, con sede in Roma, è vietato trasferire il proprio lanificio da Frascati a Roma e ampliarlo con l'installazione di nuove attrezzature.

Roma, addì 29 settembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4222)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1947.

Divieto alla Società Anonima Commerciale Industriale « S.A.C.I. », con sede in Novara, ad allestire un impianto per la fabbricazione di prodotti dolciari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 543;

Vista la denuncia presentata dalla Società Anonima Commerciale Industriale « S.A.C.I. », con sede in Novara, con la quale ha reso noto che intende allestire in Novara, un impianto per la fabbricazione di caramelle e torrone;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla Società Anonima Commerciale Industriale « S.A.C.I. », con sede in Novara, è vietato allestire, in Novara, un impianto per la fabbricazione di caramelle e torrone.

Roma, addì 29 settembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4221)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1947.

Divieto alla ditta Ferdinando Zoppas e Figli, con sede in Conegliano Veneto, ad allestire una fonderia per ghisa.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 543;

Vista la denuncia presentata dalla ditta « Ferdinando Zoppas & Figli », con sede in Conegliano Veneto (Treviso), per allestire, presso il proprio stabilimento meccanico di Conegliano, una fonderia per ghisa;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Ferdinando Zoppas & Figli, con sede in Conegliano Veneto, è vietato allestire, presso il proprio stabilimento meccanico di Conegliano, una fonderia per ghisa.

Roma, addì 29 settembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4224)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1947.

Divieto alla Società « Vinca », con sede in Milano, ad allestire un impianto per la fabbricazione di prodotti dolciari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 543;

Vista la denuncia presentata dalla Società per azioni « Vinca », con sede in Milano, con la quale ha reso noto che intende allestire, in Milano, un impianto per la fabbricazione di dolciumi in genere, marmellate e frutta candita;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla Società per azioni « Vinca », con sede in Milano, è vietato allestire, in Milano, un impianto per la fabbricazione di dolciumi in genere, marmellate e frutta candida.

Roma, addì 29 settembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4225)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1947.

Divieto alla ditta « Canapificio Calisto e Vincenzo Govoni - Società per azioni », con sede in Cento (Ferrara), ad ampliare il proprio canapificio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 543;

Viste le denuncie presentate dalla ditta « Canapificio Calisto e Vincenzo Govoni - Società per azioni », con sede in Cento (Ferrara), con le quali ha reso noto che intende ampliare il proprio canapificio sito in detta località;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Canapificio Calisto e Vincenzo Govoni - Società per azioni », con sede in Cento (Ferrara), è vietato ampliare il proprio canapificio sito in detta località.

Roma, addì 29 settembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4226)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Siracusa a contrarre un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946, il comune di Siracusa è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale dell'1 agosto 1947, n. 1799; importo L. 1.260.000.

(4209)

Autorizzazione al comune di Viterbo a contrarre un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946, il comune di Viterbo è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale del 6 agosto 1947, n. 2163; importo L. 1.900.000.

(4210)

Autorizzazione al comune di Firenze a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Firenze è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale del 30 agosto 1947, n. 2450; importo L. 275.100.000.

(4236)

Autorizzazione al comune di Milano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Milano è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale del 25 settembre 1947, n. 2731; importo L. 913.280.000.

(4237)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 10 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1947, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottonotati notai sono dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Pallotta Alfredo, notaio residente nel comune di Ascoli Piceno, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 2 ottobre 1947;

Giuffrida Sebastiano, notaio residente nel comune di Acireale, distretto notarile di Catania, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 4 ottobre 1947;

Bellini Leno, notaio residente nel comune di Adria, distretto notarile di Rovigo, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 5 ottobre 1947;

Vescovi Pietro, notaio residente nel comune di Predosa, distretto notarile di Alessandria, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 18 ottobre 1947.

Roma, addì 23 settembre 1947

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

(4207)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	476595	Fabbriceria di Assago (Milano), vincolata	28 —
Id.	476636	Chiesa parrocchiale di Osnago (Como), vincolata	168 —
Id.	478549	Beneficio arcipreturale di Cuggiono (Milano)	21 —
Id.	483977	Fabbriceria parrocchiale di Campione d'Intelvi (Como)	63 —
Id.	485373	Beneficio prepositurale di Melzo	14 —
Id.	485569	Beneficio parrocchiale di San Vincenzo in Cremuago (Como)	35 —
Id.	485619	Beneficio parrocchiale di Caponago (Milano)	98 —
Id.	486412	Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Carmine, in Milano	1298,50
Id.	487549	Fabbriceria parrocchiale di Nova	140 —
Id.	488553	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Magenta (Milano)	10,50
Id.	490353	Chiesa parrocchiale di Santa Maria alla Porta, in Milano, per il legato fu Maria Orsenigo ved. Bonomi, vincolata	140 —
Id.	501993	Fabbriceria parrocchiale di Sant'Ambrogio in Cascina Amata Paderno Dugnano (Milano), vincolata	35 —
Id.	502966	Prebenda parrocchiale di San Tommaso in Terra Mala di Milano, rappresentata dall'investito pro tempore	458 —
Id.	503085	Beneficio parrocchiale di Sesona, frazione del comune di Vergiano (Milano)	255,50
Id.	28799	Beneficio parrocchiale in Albizzate (Milano) rappresentato dal parroco pro tempore	35 —
Id.	386491	Beneficio parrocchiale di Masnago (Como)	24,50
Id.	505452	Beneficio parrocchiale di Biumo Superiore, frazione del comune di Varese	73,50
Id.	532806	Oratorio maschile della parrocchia di Sant'Ambrogio Maggiore, amministrato dal preposto parroco pro-tempore, in Milano	245 —
Id.	534675	Beneficio parrocchiale di Quinzano San Pietro, frazione di Sumirago (Milano)	143,50
Id.	711159	Beneficio parrocchiale di Sissago (Como)	38,50
Id.	747514	Come sopra	105 —
Id.	751500	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Manago (Milano)	7 —
Id.	757693	Legato del fu Padre Amadio Tavola d'un ufficio annuo da morto e della Santa Missione ad ogni dodicennio nella chiesa parrocchiale di Giovenzana, comune di Cagliano (Como)	115,50
Id.	758649	Prebenda parrocchiale di Verghera, frazione di Samarate (Milano) ed annesso legato Milani	17,50
Id.	762879	Fabbriceria della chiesa prepositurale di Parabiago (Milano), vincolata	10,50
Id.	774402	Chiesa parrocchiale di San Zenone vescovo e martire in Omate (Milano)	3,50
Id.	798829	Fabbriceria della chiesa prepositurale di San Rocco in Sant'Andrea di Milano, vincolata	70 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	799057	Fabbriceria della chiesa prepositurale di Sant'Alessandro e sussidiaria di Santa Maria Podone in Milano . . .	14 —
Id.	799277	Beneficio parrocchiale di Arconate (Milano)	308 —
Id.	802008	Fabbriceria della chiesa prepositurale di Vimercate (Milano).	138 —
Id.	831733	Revello Giuseppe di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cuneo, con usufrutto a quest'ultimo .	283 —
Id.	805665	Miraglia Filomena di Domenico, moglie di Maio Giuseppantonio, domiciliato in Castelpoto (Benevento), vincolata .	108,50
Id.	18390	Lobetti Giuseppa fu Angelo, vedova di Mossone Giusto, domiciliata a Torino	17,50
Id.	450437	De Mansio Maria di Cesare, moglie di Pinto Enrico, dom. a Napoli, vincolata	735 —

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 26 settembre 1947

p. *Il direttore generale*: CRESTINI

(4195)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 30 settembre 1947 - N. 178

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9385	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	74,55
Id. 3,50 % 1902	74 —
Id. 3 % lordo	64,30
Id 5 % 1935	79 —
Redimibile 3,50 % 1934	64,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,425
Id 5 % 1936	81,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,85
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	93,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	93,175
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) . . .	93,15
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) . . .	93 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	93,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,425
Id. 5 % convertiti 1951	92,85

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Montesarchio, con sede in Montesarchio (Benevento).

IL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940 n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visto il provvedimento 14 gennaio 1941, con il quale i signori Armando Sarlo e Luigi De Ferrariis sono stati rispettivamente nominati presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Montesarchio (Benevento);

Considerato che i predetti signori Sarlo e De Ferrariis sono scaduti dalla carica per compiuto periodo;

Dispone:

I signori Armando Sarlo e Luigi De Ferrariis sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Montesarchio, con sede in Montesarchio (Benevento), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1947

Il Vice direttore generale della Banca d'Italia
FORMENTINI

(4120)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.